

Tribunale di Brescia, GUP (giudice Ceravone), sent. n. 560 del 8.04.2015 – applicazione pena su richiesta delle parti.

Reati fallimentari – Derubricazione in bancarotta semplice del reato di cui all'art. 216 R.D. 267/1942 in mancanza della prova della distruzione od occultamento della scritture contabili (e del relativo dolo specifico che regge la fattispecie)

Deve essere ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 217 l. fall. e non quello di cui all'art. 216 l. fall., quando, pur nella incompletezza della documentazione e delle scritture contabili, non vi sia prova del loro occultamento o distruzione, con il fine di recare pregiudizio ai creditori né tale carenza abbia determinato l'impossibilità di ricostruire il patrimonio od il movimento degli affari.